



Citation: Lucifero, N. (2024). Rassegna giurisprudenziale II semestre 2024. *Aestimum* 85: 87-96. doi: 10.36253/aestim-17128

Published: February 14, 2025

© 2024 Author(s). This is an open access, peer-reviewed article published by Firenze University Press (<https://www.fupress.com>) and distributed, except where otherwise noted, under the terms of the CC BY 4.0 License for content and CC0 1.0 Universal for metadata.

Data Availability Statement: The datasets used and/or analyzed during the current study are available from the corresponding author on reasonable request.

Conflicts of Interest: The authors declare no conflict of interest. The funders had no role in the design of the study; in the collection, analyses, or interpretation of data; in the writing of the manuscript, or in the decision to publish the results.

Rassegna giurisprudenziale II semestre 2024

A CURA DI NICOLA LUCIFERO

AGRICOLTURA E PESCA

CGUE, 19/12/2024, C-392/23, *Rustrans SRL*

Rinvio pregiudiziale – Politica comune della pesca – Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) – Regolamento (UE) n. 1303/2013 – Articolo 69 – Nozione di “spesa ammissibile” – Articoli 4 e 125 – Regolamento (UE) n. 508/2014 – Articolo 48, paragrafo 1, lettera c) – Ammodernamento di un’unità di acquacoltura – Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 – Articolo 33 – Principio della sana gestione finanziaria – Contributo in natura sotto forma di un terreno e di fabbricati presenti su tale terreno – Collegamento diretto tra il contributo in natura e l’operazione finanziata

L’articolo 65, paragrafi 1 e 2, l’articolo 67, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 69 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, in combinato disposto con l’articolo 4 e l’articolo 125, paragrafo 1, di tale regolamento, nonché con l’articolo 33 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, devono essere interpretati nel senso che non rientra nella nozione di «spesa ammissibile», ai sensi di tali disposizioni, un contributo in natura apportato da un beneficiario sotto forma di fornitura di terreni e di fabbricati presenti su questi ultimi ai fini di un progetto di ammodernamento di un’unità di acquacoltura consistente unicamente nell’acquisto di attrezzature, macchinari tecnologici e dotazioni specifiche per un’azienda di allevamento ittico esistente.

CGUE, 17/10/2024, C-239/23, *Karl und Georg Anwander GbR Güterverwaltung*

Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici – Zone montane – Indennità compensativa – Disposizioni amministrative nazionali che escludono il pagamento di tale indennità per zone ammissibili situate in una regione dello stesso Stato membro diversa da quella in cui ha sede l'azienda agricola – Disposizioni che utilizzano la sede dell'azienda agricola come condizione per la concessione dell'indennità compensativa

1) L'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, lettera b), l'articolo 31, paragrafo 1, primo comma, e paragrafo 2, nonché l'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), paragrafo 2, primo comma, e paragrafo 3, secondo e terzo comma, del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, come modificato dal regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa o a una prassi amministrativa di uno Stato membro e/o di una regione di uno Stato membro che escludono la concessione di un'indennità compensativa agli agricoltori situati in zone montane e in altre zone soggette a taluni vincoli naturali o ad altri vincoli specifici in quanto le zone ammissibili a tale indennità sono situate al di fuori del territorio della regione dello Stato membro il cui programma di sviluppo rurale prevede detta indennità. Per contro, tali stesse disposizioni ostano a che l'ubicazione della sede dell'azienda dell'agricoltore che gestisce la zona di cui trattasi sia utilizzata come criterio per l'assegnazione della medesima indennità.

2) L'articolo 31, paragrafo 1, primo comma, e paragrafo 2, del regolamento n. 1305/2013, come modificato dal regolamento 2017/2393, deve essere interpretato nel senso che da tali disposizioni discende direttamente, ai sensi del diritto dell'Unione, un diritto all'erogazione di un'indennità compensativa agli agricoltori situati in zone montane e in altre zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici qualora uno Stato membro o una regione di uno Stato membro preveda, nel suo programma di sviluppo rurale, di concedere siffatte indennità per tale tipo di zone.

3) L'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, lettera b), e l'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento n. 1305/2013, come modificato dal regolamento 2017/2393, devono essere interpretati nel senso che il diritto all'erogazione di un'indennità compensativa agli agricoltori situati in zone montane e in altre zone sog-

gette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici è esigibile nei confronti dello Stato membro o della regione dello Stato membro di cui trattasi qualora tale Stato o tale regione, quest'ultima indipendentemente da detto Stato membro, abbia deciso di concedere indennità compensative a favore delle zone ammissibili a queste ultime situate sul suo territorio.

CGUE, 04/10/2024, C-240/23, *Herbaria Kräuterparadies II*
Prodotti biologici – Regolamento (UE) 2018/848 – Norme di produzione biologica – Articolo 16 – Etichettatura – Articolo 30 – Termini riferiti alla produzione biologica – Articolo 33 – Logo di produzione biologica dell'Unione europea – Condizioni d'uso – Conformità del prodotto al regolamento 2018/848 – Articoli 45 e 48 – Importazione di prodotti provenienti da un paese terzo per essere immessi sul mercato dell'Unione come prodotti biologici – Equivalenza delle norme di produzione di tale paese terzo con le norme del regolamento 2018/848 – Uso del logo di produzione biologica del paese terzo

L'articolo 30, paragrafo 2, e l'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, devono essere interpretati nel senso che né il logo di produzione biologica dell'Unione europea né, in linea di principio, termini che fanno riferimento alla produzione biologica possono essere utilizzati per un alimento trasformato importato da un paese terzo alle condizioni previste all'articolo 45, paragrafo 1, lettera b), iii), e all'articolo 48, paragrafo 1, di tale regolamento per essere immesso sul mercato dell'Unione come prodotto biologico, se tale alimento, contenendo minerali e vitamine di origine non vegetale, non soddisfa i requisiti derivanti dal combinato disposto dell'articolo 16, paragrafo 1, e dell'allegato II, parte IV, punto 2.2.2, lettera f), di detto regolamento. Il logo di produzione biologica di tale paese terzo può tuttavia essere utilizzato nell'Unione per un alimento siffatto, anche qualora tale logo contenga termini riferiti alla produzione biologica ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 1, del medesimo regolamento e del suo allegato IV.

CGUE, 04/10/2024, C-228/23, *Association AFAĀ*

Produzione biologica ed etichettatura dei prodotti biologici – Regolamento (UE) 2018/848 – Utilizzo di taluni prodotti e sostanze nella produzione biologica e relativi elenchi – Deroga – Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 – Allegato II – Nozioni di “allevamento industriale” e di “allevamento senza terra”

– **Fiducia dei consumatori – Benessere degli animali – Rispetto dell'ambiente e del clima – Criteri**

1) L'allegato II, terzo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 della Commissione, del 15 luglio 2021, che autorizza l'utilizzo di taluni prodotti e sostanze nella produzione biologica e stabilisce i relativi elenchi, adottato ai fini dell'applicazione del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che per quanto riguarda i preparati a base di microrganismi che possono essere utilizzati per migliorare le condizioni generali del suolo o per migliorare la disponibilità di elementi nutritivi nel suolo o nelle colture, l'espressione «proibito se proveniente da allevamenti industriali», utilizzata nella tabella contenuta in tale allegato, non equivale a un divieto dei soli preparati provenienti dagli allevamenti «senza terra», con la precisazione che, conformemente a tale disposizione, i concimi, gli ammendanti e i nutrienti di cui detto allegato vieta l'uso in agricoltura biologica sono quelli ottenuti dall'allevamento industriale e non unicamente quelli provenienti dall'allevamento senza terra.

2) L'allegato II, terzo comma, del regolamento di esecuzione 2021/1165 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale in forza della quale il divieto di utilizzare, su terreni biologici, concimi e ammendanti di origine animale «provenient[i] da allevamenti industriali» riguarda anche gli effluenti di allevamenti in sistemi fessurati o a griglia integrale e che superano le soglie definite nell'allegato I della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, nonché quelli di allevamento in gabbie e che superano le stesse soglie. Tuttavia, ai fini di tale qualificazione, occorre basarsi su un insieme di indizi attinenti, quanto meno, alla salvaguardia del benessere degli animali, al rispetto della biodiversità nonché alla tutela dell'ambiente e del clima.

CGUE, 04/10/2024, C-793/22

Politica Agricola Comune - Coltivazione della canapa (Cannabis sativa) – Rifiuto di autorizzare la coltivazione della canapa in sistemi idroponici in ambienti chiusi

Il diritto dell'Unione relativo alla politica agricola comune deve essere interpretato nel senso che non osta ad un divieto, in uno Stato membro, della coltivazione della canapa (*Cannabis sativa*) in sistemi idroponici in

ambienti chiusi, purché tale divieto sia idoneo a garantire l'obiettivo di tutela della salute pubblica e che, alla luce degli obiettivi della politica agricola comune nonché del buon funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati, non ecceda quanto necessario per raggiungere l'obiettivo di tutela della salute pubblica.

CGUE, 12/09/2024, C-557/23, *SPAR Magyarország Kft*

Rinvio pregiudiziale – Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli – Regolamento (UE) n. 1308/2013 – Normativa nazionale che prevede prezzi regolamentati per taluni prodotti agricoli nonché l'obbligo di mettere in vendita un quantitativo determinato di tali prodotti – Ammende

Il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, come modificato dal regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una misura nazionale che, a causa di una situazione di emergenza, da un lato, impone a un commerciante di mettere in vendita prodotti agricoli rientranti nell'ambito di applicazione di tale regolamento ad un prezzo regolamentato e in un quantitativo giornaliero medio registrato nelle scorte del commerciante nel corso di un anno di riferimento e, dall'altro, prevede l'imposizione obbligatoria di un'ammenda in caso di violazione degli obblighi previsti da tale misura nazionale.

CGUE, 29/07/2024, C-286/23, *Asociația Crescătorilor de Vaci «Bălțată Românească» Tip Simmental*

Politica agricola comune – Regolamento (UE) 2016/1012 – Riproduttori di razza pura – Procedura di riconoscimento degli enti selezionatori – Procedura di approvazione dei programmi genetici – Possibilità di rifiutare l'approvazione di un ulteriore programma genetico per la stessa razza, riguardante lo stesso territorio, se tale approvazione può pregiudicare un programma genetico già esistente – Diritto degli allevatori di animali di razza pura di scegliere tra i diversi programmi genetici esistenti

1) L'articolo 4, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all'ingresso nell'Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale, che modifica il regolamento (UE) n. 652/2014, le direttive 89/608/CEE e 90/425/

CEE del Consiglio, e che abroga taluni atti in materia di riproduzione animale («regolamento sulla riproduzione degli animali»), in combinato disposto con l'allegato I, parte 1, di tale regolamento e alla luce del considerando 24 di detto regolamento, deve essere interpretato nel senso che esso non osta alla concessione di un riconoscimento come ente selezionatore a un richiedente che, al fine di dimostrare di disporre di una popolazione sufficientemente ampia di animali riproduttori e di un numero sufficiente di allevatori, faccia valere impegni di partecipazione sottoscritti da allevatori già iscritti in un programma genetico presso un altro ente selezionatore riconosciuto.

2) L'articolo 10 del regolamento 2016/1012, in combinato disposto con l'articolo 13 e con l'allegato I, parte 1, sezione B, punto 2, lettera a), di tale regolamento nonché alla luce dei considerando 21 e 24 di detto regolamento, deve essere interpretato nel senso che da un lato, qualora in uno Stato membro sia in corso un programma genetico avente come obiettivo principale il miglioramento di una determinata razza animale, l'autorità competente di tale Stato può approvare un nuovo programma genetico presentato da un altro ente selezionatore, relativo alla stessa razza di animali, che riguarda lo stesso territorio geografico, che persegue lo stesso obiettivo e nell'ambito del quale sono stati selezionati animali riproduttori tra la popolazione di riproduttori del programma genetico già in corso e, dall'altro, qualora tale approvazione possa compromettere uno o più elementi di cui alle lettere da a) a c) dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento 2016/1012, questa stessa autorità ha la facoltà di rifiutare l'approvazione del nuovo programma genetico.

CGUE, 4 luglio 2024, C-708/22, *Asociación Española de Productores de Vacuno de Carne – Asoprovac*

Pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune – Finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune – Prati permanenti di proprietà pubblica – Condizioni di accesso al pagamento diretto agli agricoltori – Animali che devono appartenere all'azienda agricola propria degli agricoltori

1) L'articolo 4 e l'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale che, al fine di evitare che siano create artificialmente le condizioni richieste per l'ottenimento di un

aiuto in occasione della concessione di prati permanenti di proprietà pubblica ad uso comune ad agricoltori che non li utilizzano, esige che l'attività di pascolo su tali prati sia esercitata con animali appartenenti all'azienda propria dell'agricoltore richiedente l'aiuto.

2) L'articolo 60 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008, deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale che, al fine di evitare che siano create artificialmente le condizioni richieste per l'ottenimento di un aiuto in occasione della concessione di prati permanenti di proprietà pubblica ad uso comune ad agricoltori che non li utilizzano, esige che l'attività di pascolo su tali prati sia esercitata con animali appartenenti all'azienda propria dell'agricoltore richiedente l'aiuto.

3) L'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punto ii), del regolamento n. 1307/2013 deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale che esclude che l'attività di pascolo su un prato permanente di proprietà pubblica ad uso comune possa essere qualificata come attività di mantenimento di tali superfici in uno stato che le rende idonee al pascolo.

4) L'articolo 4, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 1307/2013 deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale in forza della quale una persona che è unicamente titolare di un diritto non esclusivo di pascolo su prati permanenti di proprietà pubblica ad uso comune e che cede tale diritto ad un allevatore terzo affinché quest'ultimo eserciti l'attività di pascolo con i propri animali, non esercita un'attività agricola ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punto i), di tale regolamento, e non può essere considerata come gestore di tali prati ai fini dell'esercizio di un'attività di mantenimento di tale superficie in uno stato che la rende idonea al pascolo ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punto ii), di detto regolamento.

Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 19/11/2024, n. 29754

Impianto fotovoltaico – fondo rustico – leasing energia prodotta utilizzata nell'attività agricola – qualificazione catastale – imposizione fiscale

L'impianto fotovoltaico situato su terreno agricolo utilizzato per attività agricola, anche se non di proprietà dell'imprenditore agricolo ma condotto tramite contratto di leasing, può essere classificato come "fabbrica rurale strumentale" nella categoria catastale D/10, a condizione che la produzione di energia fotovoltaica sia

imputabile all'imprenditore agricolo e venga utilizzata prevalentemente nell'attività agricola. Tale classificazione è possibile seguendo i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dall'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.

ALIMENTI E BEVANDE

CGUE, 4 ottobre 2024, C-438/23, *Protéines Francia*

Rinvio pregiudiziale – Regolamento (UE) n. 1169/2011 – Informazioni ai consumatori sugli alimenti – Articolo 2, paragrafo 2, lettere n), o) e p), e articoli 7, 9 e 17 – Pratiche legittime concernenti la denominazione degli alimenti – Denominazioni legali, nomi usuali e nomi descrittivi – Sostituzione di componenti o di ingredienti di un alimento – Articolo 38, paragrafo 1 – Questioni espressamente armonizzate – Misure nazionali che vietano l'uso di denominazioni legate a prodotti animali per designare alimenti contenenti proteine vegetali

1) Gli articoli 7 e 17 del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione, nonché l'allegato VI, parte A, punto 4, del regolamento n. 1169/2011, letti alla luce dell'articolo 2, paragrafo 2, lettere o) e p), e dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), dello stesso regolamento, devono essere interpretati nel senso che armonizzano espressamente, ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 1, di tale regolamento, la protezione dei consumatori dal rischio di essere indotti in errore dall'uso delle denominazioni, diverse da quelle legali, costituite da termini dei settori della macelleria, della salumeria e della pescheria per descrivere, commercializzare o promuovere alimenti contenenti proteine vegetali anziché proteine di origine animale, anche nella loro interezza, e quindi ostano a che uno Stato membro adotti misure nazionali che disciplinino o vietino l'uso di tali denominazioni.

2) L'articolo 38, paragrafo 1, del regolamento n. 1169/2011 deve essere interpretato nel senso che l'armonizzazione espressa dichiarata al punto 1 del dispositivo non osta a che uno Stato membro emetta sanzioni amministra-

tive nel caso di mancato rispetto delle prescrizioni e dei divieti risultanti dalle disposizioni di tale regolamento e dalle misure nazionali conformi ad esso. Per contro, tale armonizzazione espressa osta a che uno Stato membro adotti una misura nazionale che stabilisca tenori di proteine vegetali al di sotto dei quali resterebbe consentito l'uso di denominazioni, diverse da quelle legali, costituite da termini provenienti dai settori della macelleria e della salumeria per descrivere, commercializzare o promuovere alimenti contenenti proteine vegetali.

CGUE, 4 ottobre 2024, C-329/22, *Confédération paysanne*

Accordi internazionali – Accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra – Modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo euromediterraneo – Regolamento (UE) n. 1169/2011 – Articolo 9 – Articolo 26, paragrafo 2 – Regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 – Articolo 3, paragrafi 1 e 2 – Articolo 5, paragrafi 1 e 2 – Articolo 8 – Articolo 15, paragrafi 1 e 4 – Allegato I – Allegato IV – Regolamento (UE) n. 1308/2013 – Articolo 76 – Fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori – Indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza di un alimento – Ortofrutticoli raccolti nel Sahara occidentale – Richiesta indirizzata a uno Stato membro di vietare unilateralmente le importazioni di tali prodotti nel suo territorio – Indicazione obbligatoria del Sahara occidentale come luogo di provenienza dei pomodori e dei meloni raccolti in tale territorio

1) L'articolo 207 TFUE, il regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni, e il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, devono essere interpretati nel senso che non consentono a uno Stato membro di adottare unilateralmente una misura che vieti l'importazione di prodotti agricoli la cui etichettatura sia sistematicamente non conforme alla normativa dell'Unione in materia di indicazione del paese o del territorio di origine.

2) L'articolo 76 del regolamento n. 1308/2013, letto in combinato disposto con l'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofruttili freschi e degli ortofruttili trasformati,

come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 594/2013 della Commissione, del 21 giugno 2013, deve essere interpretato nel senso che nelle fasi di importazione e di vendita al consumatore, l'etichettatura dei meloni «charentais» e dei pomodori ciliegia raccolti nel territorio del Sahara occidentale deve indicare come loro paese di origine unicamente il Sahara occidentale.

AMBIENTE

Cass. pen., Sez. III, 05/04/2024, n. 29351

Inquinamento idrico – liquami – acque di scarico – qualificazione – rifiuti

In tema di inquinamento idrico, i liquami prodotti da un'impresa (nella specie zootecnica) costituiscono acque di scarico se il collegamento fra ciclo di produzione e recapito finale sia diretto ed attuato mediante una condotta o altro sistema stabile di collettamento, costituito da un sistema di deflusso, oggettivo e duraturo, che canalizza, senza soluzione di continuità, i reflui fino al corpo ricettore; in mancanza, si verte nell'ambito della disciplina sui rifiuti (nella specie, le acque reflue confluivano all'interno di una vasca soggetta a svuotamento periodico; all'interno della vasca era tuttavia presente una tubatura di "troppo pieno" che consentiva di far trascinare i liquami, quando essi superavano un certo livello; la Cassazione ha ritenuto che i reflui convogliati nella vasca fossero destinati a permanere nella stessa fino ad essere allontanati tramite cisterna e perciò mancava il requisito dello "stabile collettamento", necessario per applicare la disciplina degli scarichi idrici).

ANIMALI

Cass. pen., Sez. III, 14/10/2024, n. 42474

Animali – ibridi – divieto di detenzione

Gli ibridi tra specie selvatiche e domestiche, come ad esempio tra lupo selvatico e cane domestico, rientrano nella categoria di animali la cui detenzione è vietata ai sensi dell'art. 4 comma 1 del D.Lgs. n. 135 del 2022, qualora uno dei genitori sia di provenienza selvatica, in conformità con quanto previsto dal DM Ambiente 19/4/1996.

Cass. pen., Sez. III, 23/04/2024, n. 30369

Animali – abbandono – detenzione – presupposti

Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 727, cod. pen., la detenzione di animali in condizioni produttive di gravi sofferenze non richiede necessariamente la presenza di malattie o malnutrizione, ma può consistere

anche in situazioni di patimento psico-fisico dovuto a condizioni di abbandono o incuria.

CACCIA E PESCA

Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 09/07/2024, n. 18817

Caccia - Ordinamento amministrativo - Regioni - In genere - Fauna selvatica - Ente responsabile dei danni ex art. 2043 c.c. - Individuazione - Affidamento di poteri di amministrazione del territorio e di gestione della fauna - Accertamento in concreto - Necessità - Art. 15 l.r. marche n. 25 del 2008 - Rilevanza sintomatica di allocazione dei poteri - Sussistenza - Fattispecie - responsabilità civile - Proprietà di animali

L'ente responsabile per i danni cagionati da fauna selvatica, nel caso in cui tale responsabilità sia sussunta nella previsione normativa di cui all'art. 2043 c.c., va individuato nel soggetto che, in base ad un accertamento in concreto, risulti affidatario dei poteri di amministrazione del territorio e di gestione della fauna; al fine di detto accertamento, l'art. 15 l.r. Marche n. 25 del 2008 - istitutivo di un apposito "fondo per l'indennizzo da parte della Regione dei danni causati alla circolazione stradale dalla fauna selvatica" nel bilancio regionale - assume rilevanza sintomatica della scelta di allocare in capo alla Regione la "neutralizzazione" di tale pregiudizio mediante attribuzione dei poteri funzionali alla sua prevenzione. (La S.C. ha affermato tale principio in una fattispecie in cui si era formato il giudicato interno sulla qualificazione giuridica della responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c.).

CONTRATTI AGRARI

Cassazione civile sez. III, 08/11/2024, n.28876

Contratti agrari - Morte di una delle parti - Del proprietario coltivatore diretto - Diritti degli eredi --- Del proprietario coltivatore diretto - Diritti degli eredi - Disciplina dell'art. 49 della l. n. 203 del 1982 - Nullità del contratto di affitto stipulato dal "de cuius" - Esercizio abusivo dell'attività agricola da parte dell'erede - Applicabilità dell'art. 49 citato - Esclusione.

L'art. 49 della l. n. 203 del 1982 - il quale, in caso di morte del proprietario di fondo rustico, prevede, in capo all'erede che esercita al momento dell'apertura della successione attività agricola sul fondo condotto e di proprietà del "de cuius", il diritto alla continuazione della coltivazione con un contratto di affitto con gli altri coeredi - non trova applicazione qualora l'erede prosegua l'attività agricola già esercitata dal "de cuius" abusiva-

mente e senza alcun titolo, per essere stato il contratto di affitto stipulato con quest'ultimo dichiarato nullo per violazione degli artt. 4 e 8 della l. n. 379 del 1967.

Cassazione civile sez. III, 16/10/2024, n.26921

Contratti agrari (procedimento in materia di) - Competenza e giurisdizione - Sezioni specializzate - Competenza - Opposizione al precetto di rilascio di fondo rustico - Competenza della sezione specializzata agraria - Opposizione all'esecuzione - Sussistenza - Opposizione agli atti esecutivi - Esclusione - Fondamento.

La competenza a decidere l'opposizione a precetto per il rilascio di un fondo rustico spetta alla sezione specializzata agraria se, in relazione ai motivi, è qualificabile come opposizione all'esecuzione; spetta invece al giudice dell'esecuzione se investe il quomodo dell'azione esecutiva, ed è quindi qualificabile come opposizione agli atti esecutivi, materia estranea a quella agraria, per cui non vi è ragione di attribuirlo al giudice specializzato.

Cassazione civile sez. III, 20/09/2024, n.25286

Competenza civile - Regolamento di competenza - --- Azione di accertamento negativo di un rapporto agrario - Sentenza di accoglimento - Mezzi di impugnazione - Regolamento necessario di competenza - Esclusione - Appello - Necessità - Fondamento.

La sentenza della sezione specializzata agraria che accoglie la domanda di accertamento negativo della natura agraria del rapporto e declina, conseguentemente, la propria competenza per materia sulle altre domande proposte dall'attore, in quanto relative alla cessazione di efficacia di un contratto di locazione, non è impugnabile col regolamento necessario di competenza, ma solo con l'appello, non trattandosi di statuizione sulla competenza, bensì di pronuncia nel merito.

Cassazione civile sez. III, 02/09/2024, n.23487

Contratti agrari - natura del rapporto - competenza - sezioni specializzate - accertamento

Qualora nel giudizio instaurato dall'attore con domanda di rilascio di un bene immobile il convenuto eccepisca l'incompetenza del giudice adito, deducendo la competenza della Sezione Specializzata Agraria, il giudice deve rimettere a questa la decisione della causa, rientrando nella competenza della medesima anche l'accertamento della natura del rapporto, tranne che, sulla base delle deduzioni delle parti e senza necessità di attività istruttoria, risulti prima facie che la materia del contendere è diversa da quella devoluta alla cognizione del giudice specializzato, evenienza che ricorre, tra l'altro, allorché l'eccezione sollevata manchi del supporto argomentativo minimo indispensabile per chiarire i dati essenziali del

rapporto agrario dedotto ovvero la specifica natura, la data di inizio, il corrispettivo, l'oggetto. (Tale, ha osservato la Suprema Corte, è stato ritenuto, nella sostanza, il caso di specie, se è vero che già il Tribunale - secondo quanto emerge proprio dal contenuto del ricorso - aveva dato atto che le odierne ricorrenti non avevano neppure dedotto l'attualità del rapporto agrario, non formulando istanze istruttorie volte a dimostrare una legittima ragione di possesso. Né senza rilievo, nella stessa prospettiva dell'esclusione prima facie dell'esistenza di un rapporto agrario, è la circostanza che il primo giudice avesse escluso l'avvenuta conclusione in forma verbale del contratto di affitto, in ragione della ritenuta insussistenza dei requisiti essenziali ex articolo 1325 del Cc).

Cass. civ., Sez. III, 15/07/2024, n. 19340

Contratti agrari - Morte di una delle parti - Del proprietario coltivatore diretto - Diritti degli eredi - Esclusione dell'erede legittimario dal testamento - Impossibilità di impugnare il testamento con l'azione di riduzione - Esercizio dell'azione di cui all'art. 49 della l. n. 203 del 1982 - Sussistenza - Condizioni

In materia di contratti agrari, l'erede legittimario che sia stato escluso dal testamento del genitore per aver ricevuto in vita un quantitativo di beni idonei a soddisfare la sua quota di legittima e si trovi, per tale ragione, nell'impossibilità di impugnare il testamento con l'azione di riduzione, ha titolo per esercitare l'azione di cui all'art. 49 della L. 3 maggio 1982, n. 203 e, ricorrendo le condizioni indicate da tale norma, può ottenere di continuare nella conduzione o coltivazione dei fondi agricoli anche per le porzioni ricomprese nelle quote degli altri coeredi e di essere considerato affittuario delle stesse.

IMPRESA E LAVORO

Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 29/07/2024, n. 21156

Imprenditore agricolo - qualificazione - ente pubblico non economico - esclusione

L'Ente Sviluppo Agricolo (ESA) è un ente pubblico non economico e non può essere qualificato come imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 c.c.; pertanto, ai contratti di lavoro a tempo determinato conclusi da tale ente non è applicabile la disciplina delle deroghe prevista per i datori di lavoro agricolo dagli artt. 10, comma 2, del D.Lgs. n. 368 del 2001 e 29, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 81 del 2015.

Cassazione civile sez. lav., 07/10/2024, n.26196

Lavoro - tempo determinato - attività agricola stagionale - interpretazione restrittiva - esclusione attività

idonee a perpetuarsi nel tempo – onere della prova - datore

Nell'ambito del diritto del lavoro, la nozione di attività agricola stagionale, ai fini dell'applicabilità della disciplina dei contratti a tempo determinato, deve essere interpretata in maniera restrittiva, riferendosi esclusivamente a situazioni aziendali caratterizzate da attività preordinate e organizzate per un espletamento temporaneo limitato ad una stagione agricola. Tale definizione esclude le attività idonee a perpetuarsi nel tempo e che non dipendono dall'ordinaria scansione temporale delle incombenze tipiche dell'attività agricola stagionale. Il datore di lavoro ha l'onere di dimostrare che l'attività svolta dal lavoratore costituisca effettivamente un'attività aggiuntiva e stagionale rispetto a quella ordinariamente svolta, con divieto di adibire il lavoratore a mansioni che esulino dal contesto stagionale. Le eventuali deroghe regionali devono operare all'interno dei limiti fissati dalle norme nazionali, escludendo interpretazioni analogiche e garantendo la specificità nell'individuazione delle attività stagionali sia a livello legislativo che contrattuale.

PROPRIETÀ E PRELAZIONE

Corte cost., 26/07/2024, n. 152

Domini collettivi - In genere - Natura privatistica dei loro enti esponenziali - Finalità della gestione - Conservazione collettiva dell'ambiente, anche nell'interesse delle generazioni future - Possibili controlli dell'autorità pubblica - Riconduzione alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile - Esclusione della competenza residuale regionale nella materia «agricoltura e foreste»

Non compete alla Regione estendere alle partecipanze agrarie la disciplina prescritta dalle fonti statali per le fondazioni. La peculiare gestione di una proprietà collettiva dedicata alla coltivazione della terra e alla protezione dell'ambiente, anche nell'interesse delle generazioni future, non fa venire meno nelle partecipanze agrarie i tratti associativi. È, pertanto, costituzionalmente illegittimo l'art. 49, comma 1, lettera b), della L.R. Emilia-Romagna n. 6 del 2004, limitatamente alle parole “, ferma restando l'eventuale applicazione del titolo III, capo II, della L.R. n. 24 del 1994”.

Cassazione civile sez. III, 28/11/2024, n.30615

Prelazione – riscatto – interessi e rivalutazione - esclusione

In ipotesi di retratto agrario, il retraente è tenuto a versare esattamente lo stesso prezzo indicato nel contratto di vendita che abbia violato il diritto di prelazione, senza

interessi o rivalutazione monetaria, anche se la sentenza di accoglimento della domanda di riscatto è intervenuta successivamente alla vendita e se il retraente è rimasto nella detenzione del fondo senza pagare alcun corrispettivo.

Cassazione civile sez. III, 10/10/2024, n.26401

Prelazione e riscatto - Prelazione --- Prelazione - Retratto - Presupposti - Contiguità dei fondi - Assenza - Rilevabilità d'ufficio.

Il giudice del merito è tenuto alla verifica della sussistenza di tutte le condizioni prescritte dalla legge per l'accoglimento della domanda di prelazione e riscatto agrario, sicché rientra nei suoi doveri il rilievo d'ufficio dell'assenza del requisito della contiguità fisica dei fondi.

Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 07/10/2024, n. 26156

Prelazione – esercizio strumentale - vendita di quote di proprietà indivisa

La condizione negativa della mancata vendita di fondi rustici, prevista dall'art. 7 della legge n. 817/1971 e dall'art. 8 della legge n. 590/1965, mira a evitare l'esercizio strumentale e speculativo della prelazione agraria, promuovendo l'accorpamento dei terreni per migliorare la redditività agricola. Tale condizione si applica anche alla vendita di quote in proprietà indivisa, indipendentemente dalla percentuale.

Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 23/09/2024, n. 25443

Vendita di quota di eredità avente ad oggetto anche fondo agricolo - Prevalenza del diritto di prelazione del coerede su quello del coltivatore diretto, mezzadro, colono o partecipante - Sussistenza.

In caso di acquisto di una quota di eredità comprendente un fondo agricolo, il diritto di prelazione spettante al coerede, ai sensi dell'art. 732 cod. civ., prevale sul diritto di prelazione del coltivatore diretto, mezzadro, colono o partecipante previsto dall'art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590.

Cassazione civile sez. III, 23/09/2024, n.25412

Prelazione - Frazionamento artificioso del fondo - Configurabilità - Condizioni - Limiti.

In tema di prelazione agraria, perché possa affermarsi che il frazionamento di un fondo agricolo - e la vendita solo di alcune sue partizioni - sia stato posto in essere dal venditore allo scopo di creare un “artificioso diaframma” rispetto al fondo di proprietà del coltivatore confinante, non è sufficiente che una porzione di fondo sia stata riservata alla parte alienante esclusivamente al fine di evitare il sorgere del diritto di prelazione o che lo sfruttamento dei fondi, risultanti dalla divisione, sia

meno razionale che non la conduzione dell'intero, originario, complesso, ma è indispensabile che la porzione costituente la fascia confinaria, per le sue caratteristiche, sia destinata a rimanere sterile e incolta o sia, comunque, inidonea a qualsiasi sfruttamento coltivo autonomo, sì che possa concludersi che la porzione non ceduta è priva di qualsiasi utilità per l'alienante.

Cass. civ., Sez. Unite, Ordinanza, 22/07/2024, n. 20084

Terreni agricoli – danno – innalzamento acque – gestione di ente pubblico – responsabilità – 2051 c.c. – solidarietà - Regione

Se il danno a terreni agricoli derivato dall'innalzamento del livello delle acque di un torrente è causato da corsi d'acqua o opere idrauliche la cui custodia e manutenzione sono affidate a un ente pubblico o un consorzio di bonifica, tali entità sono responsabili ex art. 2051 c.c. per i danni causati dalla mancata manutenzione. Tale responsabilità può coinvolgere sia la Regione che il consorzio di bonifica, soprattutto se le leggi regionali attribuiscono ai consorzi compiti di manutenzione.

Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 09/07/2024, n. 18786

Prelazione – retratto – coltivazione continuativa - onere della prova – sindacabilità – legittimità - esclusione

Il diritto di prelazione e di retratto agrario richiede la prova della coltivazione continuativa del fondo confinante da almeno due anni antecedenti alla vendita. La valutazione dei giudici di merito su tale requisito non può essere sindacata in sede di legittimità, salvo vizio radicale della motivazione.

Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 09/07/2024, n. 18786

Prelazione – riscatto - onere della prova – sindacabilità – legittimità - esclusione

L'accertamento della sussistenza dei requisiti per l'esercizio del riscatto agrario compiuto dal giudice di merito, se congruamente motivato e privo di vizi logici, non è rivisitabile in sede di legittimità. La valutazione del giudice di merito che si fonda su una ricostruzione globale e coerente del materiale probatorio a disposizione non può essere riconsiderata dalla Corte di Cassazione.

TRIBUTI, CONTRIBUTI E AGEVOLAZIONI

Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 24/07/2024, n. 20563

Imposte – ICI e IMU – esenzione – pensionati – mantenimento iscrizione nella gestione previdenziale

Il regime di esenzione dall'ICI e dall'IMU per i terreni agricoli richiede che il possessore del terreno sia un coltivatore diretto o un imprenditore agricolo a titolo prin-

cipale. Tuttavia, con l'introduzione dell'art. 78-bis del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, è stato stabilito che anche i pensionati che continuano a svolgere attività in agricoltura e mantengono l'iscrizione nella relativa gestione previdenziale e assistenziale agricola possono beneficiare dell'esenzione, ma solo con riferimento all'IMU e non all'ICI.

Cass. civ., Sez. Unite, Ordinanza, 16/07/2024, n. 19484

Sovvenzioni – revoca – giurisdizione – fase esecutiva – diritto soggettivo – giudice ordinario – revoca per vizi di legittimità – giudice amministrativo

In materia di controversie relative alla concessione e revoca di contributi e sovvenzioni pubbliche, la giurisdizione spetta al giudice ordinario quando la revoca si fonda sull'inadempimento del beneficiario rispetto agli obblighi previsti dal bando e dalle condizioni statuite in sede di erogazione del contributo. Tale controversia attiene alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione, dove la posizione soggettiva è di diritto soggettivo perfetto. Diversamente, la giurisdizione spetta al giudice amministrativo se il provvedimento di revoca è motivato da vizi di legittimità o dal contrasto originario con l'interesse pubblico.

Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 15/07/2024, n. 19432

Coltivazione – attività esclusiva – agevolazioni – esclusioni - pensionati

Il trattamento agevolato di cui all'art. 9 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, per i terreni agricoli è legittimamente escluso per i soggetti titolari di pensione, in quanto il beneficio è diretto a incentivare la coltivazione della terra e ad agevolare coloro che traggono dal lavoro agricolo la loro esclusiva fonte di reddito. Pertanto, il godimento di trattamenti pensionistici, già di per sé, impedisce il riconoscimento dell'agevolazione fiscale indipendentemente dall'iscrizione del soggetto negli appositi elenchi e dal versamento di contributi volontari.

Cons. Stato, Sez. VI, 10/09/2024, n. 7505

Quote latte – prelievi – restituzioni- solidarietà produttore e primo acquirente

Sussiste un vincolo di solidarietà che lega il produttore e il primo acquirente, per cui entrambi sono egualmente obbligati alle restituzioni di prelievi di quote latte dovute in esito alle compensazioni a livello nazionale. In virtù del predetto vincolo, l'interruzione della prescrizione nei confronti del condebitore solidale si estende anche agli altri a norma dell'art. 1310 c.c. e, quindi, gli elementi interruttivi per i produttori hanno effetto anche per gli acquirenti e viceversa.

Cons. Stato, Sez. VI, 10/09/2024, n. 750

Quote latte – prelievi – prescrizione – termine decennale

Gli importi dovuti a titolo di prelievo supplementare per le quote latte non sono debiti da pagarsi periodicamente, ma misure a carattere patrimoniale imposte per salvaguardare il sistema delle quote latte, e applicate sul presupposto dello sfioramento delle quote individuali, talché la prescrizione rilevante è quella decennale. In sostanza, poiché il prelievo supplementare non costituisce una prestazione periodica, non è applicabile l'art. 2948 c.c. che disciplina la prescrizione di cinque anni, mentre, quanto al capitale, il termine di prescrizione decennale è previsto in via generale dall'art. 2946 c.c.

T.A.R. L'Aquila, (Abruzzo) sez. I, 04/09/2024, n.388

Agea – competenze – provvedimenti presa da un'altra amministrazione – esclusione

Nessuna disposizione dell'ordinamento interno, né di quello dell'Unione europea, conferisce all'Agea il potere di verificare incidentalmente la legittimità dei provvedimenti presi da un'altra amministrazione per interessi diversi da quelli finanziari dell'Unione europea, riguardanti relazioni amministrative in cui l'Agea non è coinvolta, né il potere di disapplicare gli effetti di tali provvedimenti.

Tribunale Forlì sez. lav., 09/07/2024, n.159

Contributi previdenziali – misura ridotta – consorzi e cooperative – zone svantaggiate – contributo dei soci

Il comma 5 dell'art. 9 della l. n. 67 del 1988 va interpretato nel senso che il pagamento dei contributi previdenziali ed assicurativi in misura ridotta è riconosciuto anche alle cooperative ed ai consorzi non operanti in zone svantaggiate o di montagna, in misura proporzionale alla quantità di prodotto coltivato od allevato dai propri soci, anche avvalendosi di contratti agrari di natura associativa, in zone di montagna o svantaggiate e successivamente conferito alla cooperativa. La "ratio" della norma è quella di incentivare l'allevamento e la coltivazione in zone svantaggiate o montane, laddove incombe sulla società che invoca l'applicazione dello sgravio provare la sussistenza dei relativi requisiti.

USI CIVICI

Cass. civ., Sez. Unite, Ordinanza, 27/08/2024, n. 23137

Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Usi civici - Fondi riconosciuti di dominio collettivo in titolarità di un'università agraria - Delibere comunali di classificazione delle strade e di acquisizione dei fondi al

patrimonio dell'ente - Giurisdizione del commissario agli usi civici - Esclusione - Giurisdizione del giudice amministrativo – Sussistenza

È devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo - e non del commissario agli usi civici - la controversia introdotta da un'università agraria, titolare di fondi già definitivamente riconosciuti di dominio collettivo, per contestare le delibere comunali di classificazione delle strade ed acquisizione dei fondi al patrimonio dell'ente.